

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Ufficio del Giudice di Pace di Piombino

Il Giudice di Pace, nella persona dell'avv. Marielena Cristiani, ha pronunciato la seguente **SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 16/2021 promossa da: **CLIENTE**

Attore

Contro **BANCA S.p.A**.

Convenuta

CONCLUSIONI

Attore: "accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di € 1.111,90 a favore della parte attrice ovvero quella diversa somma che l'adito giudicante riterrà di giustizia liquidare oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento; Convenuta: "conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni pagine 3-5"

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta secondo le nuove disposizioni degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come riformati dalla legge 69/2009; viene pertanto omesso lo svolgimento processuale e la motivazione viene esposta in modo conciso anche con riferimento a precedenti conformi.

La domanda attorea non può essere accolta per sopravvenienza normativa.

Il sig. CLIENTE - assumendo che nel mese di Gennaio 2016 aveva concluso con la soc. BANCA S.P.A. il contratto di finanziamento n. 761100 rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione per un capitale lordo di 28.320,00 da rimborsare in 120 rate da 236,00 ciascuna; che nel mese di Luglio 2020 detto prestito era stato anticipatamente estinto in corrispondenza della 49^ rata con corresponsione della somma richiesta dalla Banca di € 13.491,04; che non si era proceduto, nonostante le richieste, al rimborso dei costi del prestito alla luce della durata non goduta del finanziamento, se non per il minimo importo di € 122,83; che la c.d. sentenza Lexitor della Corte di Giustizia Europea dell'Il Settembre 2019 aveva stabilito che la riduzione del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata, comprendesse tutti i costi posti a carico del consumatore, per cui questi avrebbe avuto diritto al rimborso di tutti i costi del prestito in proporzione alla durata del finanziamento non goduta; che, tenuto conto di un costo totale del credito pari ad € 2.086,88, dell'intervenuta estinzione anticipata alla 49^ rata di 120 e della restituzione dell'importo di € 122,83, la somma da restituire sarebbe stata pari ad € 1.111,90 (2.086,88:120x71=1.234,73-122,83) aveva convenuto in giudizio la soc. BANCA S.P.A., in persona del. legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir accertare il proprio credito nei confronti della convenuta quale rimborso oneri non goduti susseguenti all'estinzione anticipata del finanziamento e, per l'effetto, sentir condannare la Banca al pagamento della somma di euro 1.111,90 o di quella maggiore o minore somma di giustizia oltre accessori.

Si era costituita in giudizio la soc. **BANCA S.P.A.** contestando integralmente le domande attrici ed eccependo e chiedendo in via preliminare: la incompetenza per valore del Giudice di Pace in favore del Tribunale; la intervenuta prescrizione quinquennale con riferimento alla richiesta di rimborso degli interessi maturati prima del 15 Novembre 2015; il proprio difetto



di legittimazione passiva con riferimento alla richiesta di rimborso dei costi di intermediazione, dovendo una tale richiesta essere promossa nei confronti dell'agente di mediazione che tali importi aveva incassato; nel merito: la infondatezza della domanda, in quanto il contratto contemplava oneri a maturazione immediata, come le spese di istruttoria, le commissioni di attivazione ed intermediazione non rimborsabili ed oneri a maturazione differita come le commissioni di gestione già restituiti per la quota non maturata di € 122,83 (unitamente alla quota di interessi non maturati pari ad € 3.405,44). Il tutto in conformità delle indicazioni della Banca d'Italia.

Contestava, inoltre, la convenuta, l'applicazione al caso di specie della c.d. sentenza Lexitor, in quanto in tale pronuncia la Corte di Giustizia aveva semplicemente chiarito la interpretazione dell'art. 16 della Direttiva Comunitaria n. 2008/48/CE, la quale Direttiva, tuttavia, non avrebbe potuto avere diretta applicazione nel nostro paese non trattandosi di una Direttiva di diretta applicazione (self executing), ma dovendo il singolo Stato dare attuazione in via normativa alla Direttiva (come avvenuto con D. Lgs. n. 141/2010). Interpretazione fatta propria da parte della giurisprudenza di merito. Si contestava, infine, la presunta vessatorietà delle clausole contrattuali non sussistendo la violazione dell'art. 35 comma 2 del Codice di Consumo.

In primo luogo, va respinta la eccezione di incompetenza per valore del Giudice di Pace sollevata da parte convenuta in favore del Tribunale, in quanto la domanda attorea di € 1.111,90 rientra chiaramente nella competenza per valore di questo Giudice ed anche se la domanda deriva da un rapporto di maggior valore (finanziamento di 28.300,00), tuttavia il valore della causa è dato dall'importo domandato e non dal valore dell'intero rapporto non essendovi, nel nostro caso, richiesta di accertamenti incidentali con efficacia di giudicato ex art, 34 c.p.c. (V. ex plurimis Cassazione n.1765/1972).

Venendo al merito della questione, come già preannunziato, la domanda non può essere accolta alla luce della normativa sopravvenuta che assorbe ogni altra questione; invero, l'art. 11 octies della legge n. 106 del 23 Luglio 2021 di conversione del D.L. n. 73 del 2021 (D.L. Sostegni bis), da un lato, ha introdotto nel T.U. bancario l'art. 120 quattordecies che prevede che: "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto" ed ha modificato in aderenza alla sentenza Lexitor il testo dell'art. 125sexies che disciplina il rimborso in caso di estinzione anticipata:

- 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
- 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
- 3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.
- 4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo



non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

- 5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto:
- a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
- b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
- c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
- d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro; ma, dall'altro lato, ha stabilito, al comma 2, che il nuovo testo dell'art. 125 sexies si applica ai soli contratti di finanziamento conclusi dopo la entrata in vigore della legge di conversione. Mentre ai contratti conclusi in precedenza, come quello di cui è causa, si continueranno ad applicare l'art. 125 sexies nel vecchio testo e le disposizioni della Banca D'Italia: 2. L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data, della sottoscrizione dei contratti»

Sotto la vigenza del vecchio testo dell'art. 125 sexies (che disponeva il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata, a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto e non di tutti i costi del finanziamento come previsto dal nuovo testo), si era consolidata, anche alla luce delle disposizioni della Banca D'Italia (V. per tutte comunicazione del 7 Aprile 2011), la distinzione tra costi up front non rimborsabili in quanto connessi ad attività concluse con la stipula del contratto (spese istruttoria-commissione di intermediazione) e costi recurring rimborsabili in quanto riguardanti servizi od attività che maturano nel corso del rapporto (interessi).

Nel caso de quo, considerato che parte attrice si limita ad indicare come costo totale del prestito oggetto di domanda di rimborso pro-rata l'importo di € 2.086,88 senza specificare a quali voci si riferisca, non si può che far riferimento a quanto esposto dalla Banca e non contestato dall'attore, secondo la quale l'importo in questione di riferisce alle voci spese istruttoria e costi intermediazione, mentre la somma rimborsata di € 122,83 afferisce alle commissioni di gestione.

Applicando la distinzione sopra riportata tra costi up front e recurring, non vi può essere dubbio sul fatto che le spese istruttoria e le spese di intermediazione oggetto della domanda di rimborso pro-rata siano up front, in quanto connesse ad attività concluse con la stipula del contratto, come del resto espressamente convenuto anche nel contratto.

Ne consegue, che, alla luce della vigente normativa, le somme indicate dall'attore non siano rimborsabili neppure pro-rata, per cui la domanda attrice deve essere respinta.

Le spese del giudizio non possono che essere compensate, considerato che il rigetto della domanda attrice è conseguenza esclusiva della normativa sopravvenuta all'azione giudiziale e



tenuto conto anche della soccombenza della convenuta in ordine alla eccezione di incompetenza per territorio.

P. Q.M.

Il Giudice di Pace, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando, rigetta la domanda attrice.

Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite. Piombino, 29 Luglio 2021 Il Giudice Avv. Marielena Cristiani



